



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Appello di Trento Sezione Prima Civile riunita in
Camera di Consiglio nelle persone dei Signori Magistrati:

- | | | |
|--------------------------|----------|-----------------|
| 1. Dott.ssa Maria Grazia | Zattoni | Presidente Rel. |
| 2. Dott.ssa Laura | Paolucci | Consigliere |
| 3. Dott.ssa Anna Luisa | Terzi | Consigliere |

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile in grado di appello iscritta a ruolo in data
29/09/2016 al n. **265/2016 R.G.** promossa con atto di citazione in
appello ex art. 702 quater c.p.c. e art. 19 D. Lgs 150/2011 con istanza
di sospensiva d.d. 21.09.2016

DA

[REDACTED] nato il
14.10.1991 nel Delta State (Nigeria), residente a Rovereto (TN) in Via
Brigata Acqui n. 4, rappresentato e difeso, come da delega in calce

N° <u>18/18</u> SENT.
N° 265/2016 R.G.
N° <u>22/18</u> CRON
N° REP.
Oggetto: Altri istituti relativi allo stato della persona ed ai diritti della personalità Cod.: 110999

ricorso ex art. 35 D.Lgs 25/2008 dd. 01.02.2016 dall'avv. Svetlana Turella con studio in Rovereto Corso Rosmini n. 84 e domiciliato presso lo studio della stessa..

- APPELLANTE -

CONTRO

MINISTERO DELL'INTERNO - COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI VERONA C.F. 80215430580, in persona del Ministro pro tempore, con il patrocinio dell'Avvocatura dello Stato di Trento, nei cui uffici in Trento, è pure – per legge – domiciliato.

- APPELLATO -

Con l'intervento del Procuratore Generale presso questa Corte d'Appello nella persona del Sostituto Dr. Giuseppe De Benedetto.

- INTERVENIENTE

OGGETTO: Altri istituti relativi allo stato della persona ed ai diritti della personalità.

Appello avverso l'ordinanza del Tribunale di Trento d.d. 08/08/2016

Causa ritenuta in decisione sulla base delle seguenti

CONCLUSIONI

DI PARTE APPELLANTE:

Voglia l'Ill.ma Corte di Appello di Trento, respinta ogni diversa istanza, eccezione e deduzione,

-in via preliminare



☐ sospendere l'efficacia esecutiva dell'ordinanza del Tribunale di Trento, emessa il 08.08.2016, depositata il 10.08.2016 e comunicata in pari data a mezzo PEC sussistendone gravi motivi e consentire all'appellante la permanenza sul territorio italiano per ivi esercitare il proprio diritto di difesa, soggiornare regolarmente e svolgere attività lavorativa, evitando di essere rinvio nel paese di origine dove la propria vita sarebbe seriamente compromessa;

-nel merito

☐ riformare in toto per i motivi tutti esposti in narrativa l'ordinanza del Tribunale di Trento –Giudice Unico Dott. Orrigo dd. 8.08.2016, depositata il 10.08.2016 e comunicata in pari data e, in accoglimento delle conclusioni rassegnate in primo grado, annullare il provvedimento della Commissione Territoriale per il Riconoscimento dello Status di Rifugiato di Verona di data 14.12.2015, seduta del giorno 30.11.2015, e notificato in data 12.01.2016, emesso nei confronti di [REDACTED] in quanto illegittimo per i motivi precedentemente esposti e, per l'effetto,

☐ **in via principale:** riconoscere lo status di rifugiato, attualmente detto "protezione internazionale" ai sensi del D.Lgs 251 del 19 novembre 2007 entrato in vigore il 19 gennaio 2008;

☐ **-in via subordinata:** riconoscere lo status di "protezione sussidiaria" ai sensi del Capo IV art 14 del D.Lgs del 251/2007;

☐ **-in via ulteriormente subordinata:** riconoscere, in virtù del pericolo per la propria vita in caso di ritorno in patria, la protezione

umanitaria ex articolo 5 comma 6 del D.lvo 286/98, invitando la Questura competente e dunque, la Questura di Trento, luogo di dimora del ricorrente, a rilasciare il suddetto permesso per "protezione umanitaria";

In ogni caso con condanna di controparte alla rifusione di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio oltre Iva e Cnap come per legge, con distrazione in favore del sottoscritto procuratore e difensore che ha anticipato le stesse.

DI PARTE APPELLATA:

Voglia la Corte d'Appello respingere l'avversa impugnazione e - quindi - tutte le domande formulate da controparte siccome infondate e/o inammissibili.

Con vittoria di spese, diritti ed onorari.

DI PARTE INTERVENIENTE PROCURATORE GENERALE:

Conclude per il rigetto dell'impugnazione

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

leggi
[REDACTED] nato in Nigeria (Delta State) il 14.10.1991, con ricorso ex artt.35 d.lgl25/2008, 19 D.lgs 150/2011 e 702 bis c.p.c. chiedeva al Tribunale di Trento: l'annullamento del provvedimento della Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Verona emesso in data 14.12.2015; l'accertamento del diritto al riconoscimento dello status di rifugiato; in subordine il riconoscimento della protezione sussidiaria ex art 14 d.lgs 251/2007 ed in via di ulteriore subordine il diritto al rilascio del

permesso di soggiorno per motivi umanitari ex art 5 comma 6 d.lgs286/98.

L'appellante esponeva le ragioni che lo avevano indotto a chiedere la protezione internazionale deducendo che: era nato e vissuto in Oza, frazione di Agbor nel Delta State, a sud della Nigeria; il padre era morto prima che nascesse e la madre in un attentato nell'aprile 2014; era di religione cristiana; era cresciuto con uno zio paterno ed una volta terminati gli studi aveva trovato lavoro come saldatore; il 27.9.2012 era stato affiliato, in quanto convinto da un cugino che ne era a capo, alla setta EYE (Supreme Eye Confraternity conosciuta anche come National Association of Air Lords); inizialmente aveva aderito alla setta, convinto che potesse dagli opportunità per il futuro, ma aveva poi capito che le attività svolte non erano lecite; tra il 2013 e il 2014 si erano verificati numerosi scontri fra i membri della setta e la setta "cultist" rivale degli AYE (Black Axe Confraternity) e il 2.1.2014, durante un violento scontro, tra i tanti era morto anche il cugino ed era intervenuta la polizia che aveva arrestato un gran numero di affiliati, sottoponendoli a torture a seguito delle quali gli arrestati identificavano esso appellante, oltre ad altre persone, come membro della setta coinvolta nello scontro; poiché era ricercato sia dalla polizia sia dai membri della setta rivale aveva raggiunto la madre a Nyanya, città appartenente al Nasarawa State, dove era rimasto per oltre due mesi; a seguito della morte della madre nell'attentato alla stazione Moto Park di Nyanya a luglio 2014 era



partito per la Libia da dove, la notte del 2 ottobre 2014, era partito con un barcone verso la costa siciliana.

Si costituiva il Ministero deducendo l'infondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto.

Interveniva il Pubblico Ministero.

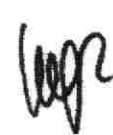
Con ordinanza in data 8.8.2016, dopo aver liberamente interrogato il ricorrente, il Tribunale di Trento respingeva il ricorso rilevando che: le vicende personali del ricorrente non potevano essere ritenute veritiere alla luce delle incongruenze rilevate dalla commissione territoriale, non confutate neppure in corso di causa; in ragione della incapacità del ricorrente di offrire alcuna concreta indicazione sulla natura ed attività della setta cui affermava di aver aderito, nonché sul tipo di azioni delittuose che i suoi aderenti erano costretti a compiere, la narrazione, in mancanza di credibili riscontri, aveva contorni surreali che inducevano a non ritenere affidabile il ricorrente e, dunque, non credibili i fondati timori per i quali il predetto aveva presentato richiesta di protezione; doveva dunque escludersi la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria ex art 14 lett. g del d.lgs 251/2007; infine non vi erano ragioni per il riconoscimento della c.d. protezione umanitaria ex art 5 comma 6 d.lgs 286 del 1998, in difetto di condizioni soggettive di particolare vulnerabilità e di una situazione oggettiva in Nigeria, ed in particolare nell'area di provenienza del ricorrente, inquadrabile nell'ambito di un conflitto

armato interno. Compensava integralmente le spese.

Con atto di citazione in data 21.9.2016 [REDACTED] proponeva appello avverso la detta decisione chiedendo che, in riforma dell'impugnata ordinanza e previa sospensione dell'efficacia esecutiva, venisse riconosciuto lo status di rifugiato o in subordine la protezione sussidiaria ex art 14 d.lgs 251/2007 o in ulteriore subordine la c.d. protezione umanitaria ex art 5 comma 6 d. lgs 286 del 1998.

Si costituiva il Ministero degli Interni - Commissione Territoriale per il Riconoscimento della protezione Internazionale di Verona deducendo l'infondatezza dell'impugnazione e chiedendone il rigetto. Interveneva il Procuratore Generale chiedendo il rigetto dell'impugnazione.

Dichiarata l'inammissibilità dell'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'ordinanza, passata una prima volta la causa a decisione e chiesta, con ordinanza 6.7.2017, una relazione aggiornata al Ministero dell'Interno sulla zona di provenienza dell'appellante (Nigeria- Delta State), all'udienza del 7.12.2017, le parti precisavano nuovamente le conclusioni rinunciando ai termini e la Corte tratteneva la causa a decisione.



MOTIVI DELLA DECISIONE

Valutate le risultanze processuali, ritiene la Corte che l'appello sia fondato nei limiti di cui in appresso.

Con il primo motivo l'appellante lamenta che il Tribunale abbia ritenuto non veritiere le circostanze esposte, stanti le numerose

incongruenze, e respinto la richiesta di riconoscimento dello status di rifugiato, sottolineando che dovevano essere considerate non solo le dichiarazioni rese davanti alla Commissione ma anche il contenuto del ricorso, nel quale erano state chiarite le lacune evidenziate dalla Commissione, con particolare riferimento alle attività della setta ed al tipo di azioni delittuose che gli aderenti dovevano compiere; rileva che in merito al fatto di essere ricercato dalla polizia non era in grado di fornire prova alcuna, dovendo essere in proposito considerata l'attenuazione dell'onere probatorio e il dovere di cooperazione istruttoria incombente sul giudice; sottolinea ancora la coerenza delle dichiarazioni rispetto ai report relativi alla zona del paese di provenienza.

WSP

L'appellante deduce la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato rilevando che: nel suo paese ha subito una persecuzione in ragione dell'appartenenza alla confraternita Eye (e quindi in ragione dell'appartenenza ad un determinato gruppo sociale) posta in essere dallo Stato che considera dette confraternite illegali; è ricercato per il solo fatto di essere stato riconosciuto come affiliato al gruppo; il sistema giudiziario nigeriano presenta gravi debolezze e molte persone sono incarcerate a prescindere dalla commissione di reati; oltre ad essere perseguitato dallo Stato è ricercato altresì dai membri della confraternita rivale degli Aye, rispetto alla quale non potrebbe ottenere la protezione dello Stato, incapace di arginare le violenze poste in essere dalle sette;



se fosse rimpatriato nel suo paese potrebbe essere sottoposto a torture.

Con il secondo motivo lamenta la carenza di motivazione e l'omessa valutazione delle istanze istruttorie con riferimento al riconoscimento della protezione sussidiaria, avente presupposti diversi da quelli richiesti per il riconoscimento dello status di rifugiato, e che invece il primo giudice ha rigettato basandosi sugli stessi motivi per i quali aveva escluso lo status di rifugiato.

Afferma che sussistono le condizioni per il riconoscimento della protezione sussidiaria in ragione della situazione di violenza indiscriminata che caratterizza la Nigeria.

Con il terzo motivo lamenta il mancato riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari in considerazione della situazione di grave instabilità che caratterizza la Nigeria e dell'impegno nella ricerca di un lavoro e nell'apprendimento della lingua italiana dimostrato.

Solo in comparsa conclusionale l'appellante fa cenno alla mancata considerazione da parte del primo giudice della sua fede cristiana.

L'appellante proviene dalla Nigeria, Delta State.

Preliminare all'esame di ogni altra questione è la verifica della situazione relativa allo Stato ed alla regione di provenienza

Dalle informazioni aggiornate, acquisite anche a seguito della richiesta rivolta al Ministero dell'Interno da questa Corte risulta quanto segue.

WGP



SICUREZZA IN GENERALE

La Nigeria settentrionale è caratterizzata da violenze religiose e attacchi estremisti; nel sud-sud la militanza di zona è comune, come gli attacchi estremisti; nel sud est la ferocia del cultismo e gli attacchi per rapina sono forme comuni di violenza; nel sud ovest la violenza e gli attacchi per rapina sono dilaganti.

La violenza di genere (stupro, abuso, intimidazione) e gli scontri etnici si verificano in tutte le regioni.

Per quanto concerne in particolare la situazione del Sud-sud (Bayelsa, Akwa Ibom, Edo, Rivers; Cross River, Delta) la situazione della sicurezza è dominata dal conflitto nel Delta del Niger dove numerosi gruppi armati, molti dei quali hanno legami con i culti dei campus universitari, sono coinvolti in reati (come il sequestro e il bunkering petrolifero) creando molti disagi nella regione. Uno dei gruppi principali è il MEND (Moviment for the Emancipation of the Niger Delta), che include anche gruppi non-ijaw, il NDPVF ed il NDSF.

Il governo federale, per creare stabilità, nel 2003 aveva inviato una forza di sicurezza, la JTF guidata dall'esercito, che però si era presto impegnata nell'attività lucrativa del bunkering petrolifero con conseguente aumento della violenza e della insicurezza. Nel 2009 è stato avviato il Programma di Amnistia Presidenziale (PAP) che, nonostante abbia avuto successo, non ha impedito che la violenza riesplodesse all'inizio del 2016.

Oltre alla violenza legata al petrolio esiste anche un'altra violenza armata nella regione. Nello Stato di Edo, si dice che figure politiche abbiano armato i giovani per commettere violenze politiche e, dopo le elezioni, le armi sono state utilizzate per commettere attività criminali come il sequestro, l'omicidio, la rapina armata, l'uccisione di agenti di polizia. L'Edo figura, per la violenza, all'ottavo posto della regioni Nigeria.

TENSIONI POLITICHE

In vista delle elezioni governative del 2016 le tensioni politiche sono state elevate, registrandosi proteste e manifestazioni violente da parte dei sostenitori dell'APC. La campagna elettorale è stata molto accesa. Come si evince dai documenti che costituiscono le fonti della relazione del Ministero, due leader dell'APC sono stati uccisi in Edo, uno in Oredo e uno a Ikpoba-Okha. Quattro persone sono state ferite durante una manifestazione politica nella parte occidentale di Etsako. Altre tensioni politiche sono state segnalate a Benin, capitale dello Stato, dopo la messa in stato di accusa e la sospensione del Presidente e vicepresidente della Camera, con conseguente intervento della polizia.

Prima delle elezioni, come si evince da altri documenti, vi è stata una dura battaglia soprattutto tra i due maggiori partiti politici PDP e APC, che avevano fazioni belligeranti che hanno alimentato le violenze destando nei cittadini preoccupazione per la presenza di armi per strada, gli attacchi a mano armata e le attività di sette di



culto durante detto periodo.

Le elezioni sono state poi vinte da Obasaki dell'APC. Il PDP ha accusato i funzionari della commissione elettorale (INEC) di cospirare coi funzionari di APC.

ALTRI INCIDENTI.

La maggior parte dei casi sono collegati a criminalità violenta.

Vengono segnalati, sempre nel 2016, rapimenti, rapine e attacchi armati. Boko Haram ha preso di mira chiese, scuole, moschee, installazioni governative, istituzioni educative e luoghi di intrattenimento in molti stati, tra cui non figura l'Edo State.

In Edo sono stati segnalati diversi incidenti in cui sono rimaste uccise delle persone.

Viene altresì segnalato che il traffico per la prostituzione delle donne nigeriane in Costa d'Avorio e in altri paesi dell'Africa centrale e Occidentale è fonte di preoccupazioni e che la maggior parte delle vittime sono giunte dagli stati di Delta ed Edo nel sud della Nigeria.

VIOLENZA DI CULTO

La violenza di culto, nel complesso è rimasta prevalente, causando fino a 10 decessi.

E' diffusa la violenza e gli scontri di culto, tra cui gli scontri tra il Neo Black Movement e le confraternite Mafite, sfociati nel gennaio - febbraio 2016 nell'uccisione di diverse persone. Nel mese di aprile un giovane uomo è stato ucciso da sospetti seguaci di una setta ad Egor. Quattro persone sono state uccise a Oredo in scontri e rappresaglie

tra i gruppi di culto Black Axe e Eiye nel mese di maggio.

VIOLENZA COMUNITARIA

Diverse persone sono state uccise in conflitti comunitari durante il periodo aprile -giugno 2016.

Si sono verificate dispute sulla terra, sfociate nell'uccisione di una persona in Etsako East, conflitti tra pastori e comunità di vigilantes, con scontri letali e rapimenti, e violenze inter-comunitarie, con il decesso di cinque persone a Uhumwonnde e di due persone a Akoko -Edo. Nel periodo aprile-giugno 2016 la violenza, in Edo, è nel complesso diminuita, anche se i problemi rimangono collegati al crimine, ai conflitti comunitari e alle tensioni politiche, tant'è che quattro persone sono state uccise e delle proprietà distrutte in uno scontro che ha coinvolto pastori e agricoltori del nord est di Ovia e della parte occidentale di Owan.

POLIZIA E CONDIZIONI DI DETENZIONE

Un'indagine del 2016 ha rilevato come le forze di polizia a Edo stiano arrestando arbitrariamente e stiano estorcendo denaro ai cittadini comuni, richiedendo regolarmente somme di denaro prima di rilasciare un sospettato anche in presenza di accuse non formali.

Durante la detenzione ai detenuti sono negate cure mediche e cibo; i prigionieri sono regolarmente maltrattati per estorcere confessioni o per assicurarsi che le loro famiglie paghino per il loro rilascio. I criminali possono organizzare il loro rilascio semplicemente pagando una tangente.

WPR



Il Nigeria Criminale Justice Act del 2015 stabilisce che il benessere di un sospettato deve essere garantito durante la detenzione e che il sospettato non deve essere sottoposto a tortura, trattamenti crudeli, disumani o degradanti; la legge vieta l'uso della tortura sui sospettati da parte delle forze dell'ordine; un sospettato non deve essere ammanettato, legato o sottoposto a restrizione, tranne che non vi sia il sospetto di violenza o tentativo di fuga o se la restrizione è ritenuta necessaria per la sicurezza dell'indagato o imputato, ma le testimonianze di molti residenti ad Edo rivelano che gli agenti di polizia violano regolarmente, ed impunemente, queste regole. Ex detenuti hanno riferito che la polizia di Edo ha usato abitualmente la tortura per estorcere confessioni; la maggioranza degli ex detenuti intervistati ha dichiarato di essere stati picchiati con attrezzi tra cui sciabole e bastoni.

Più specificamente poi per quanto riguarda la zona di provenienza dell'appellante, DELTA STATE, confinante a nord e ad ovest con Edo State, le informazioni acquisite attestano quanto segue.

La regione meridionale del Delta abbonda di riserve di petrolio; larghi tratti hanno poca o nessuna presenza di governo e l'unico contatto dei residenti con il governo si verifica quando truppe arrivano alla ricerca di militanti o ladri di petrolio; i residenti del Delta lamentano di essere trattati come militanti, potenziali militanti o sostenitori di militanti di movimenti ribelli. Nel 2016 si riportano attacchi ad oleodotti ed impianti petroliferi da parte di militanti

nigeriani. La maggior parte della popolazione residente non trae benefici da detti impianti e rimane nella povertà. Un articolo di stampa del 2017 riferisce del rapimento nello Stato del Delta sud di quattro britannici; la rapina per riscatto è un problema comune e nel corso dell'anno è stato rapito un certo numero di stranieri.

Le specifiche informazioni sul Delta State vanno necessariamente integrate con quelle concernenti il confinante stato di Edo, che si trova in una situazione del tutto analoga, come attestato dal fatto che le informazioni contenute nei report, con particolare riguardo alle condizioni di sicurezza ed alle violenze da parte di sette "cultist", vengono univocamente riferite ad entrambi gli Stati.

Tanto esposto in merito alla situazione del paese di provenienza dell'appellante, deve precisarsi che i principi di elaborazione giurisprudenziale che di seguito vengono riportati danno già in parte risposta alle questioni sollevate nel presente giudizio.

Va premesso che nella valutazione della domanda di riconoscimento dello status di rifugiato, come pure della protezione sussidiaria e di quella umanitaria, non si può assolutamente prescindere, in mancanza di elementi probatori a fondamento della prospettazione difensiva, quanto meno dalla valutazione della attendibilità e credibilità soggettiva del racconto (Cass. 26641/2016).

Va rilevato che *" la valutazione di affidabilità del dichiarante alla luce dell'art.3, comma 5, del d.lgs. 19 novembre 2007, n.251, è vincolata ai criteri indicati dalla lettera a) e d) e deve essere*



compiuta in modo unitario (lettera e), tenendo conto dei riscontri oggettivi e del rispetto delle condizioni soggettive di credibilità contenute nella norma, non potendo lo scrutinio finale essere fondato sull'esclusiva rilevanza di un elemento isolato, specie se si tratta di una mera discordanza cronologica sulla indicazione temporale di un fatto e non sul suo mancato accadimento.(così cass.2013 n.8282)

vep

Va ricordato che l'art 3 comma 5 del d.lgs 251 del 2007, che indica i criteri normativi di credibilità delle dichiarazioni del richiedente la protezione internazionale e che testualmente riproduce la corrispondente disposizione contenuta nell'art. 4 della Direttiva 2004/83/CE, "costituisce, unitamente al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, relativo al dovere di cooperazione istruttoria incombente sul giudice in ordine all'accertamento delle condizioni aggiornate del paese d'origine del richiedente asilo, il cardine del sistema di attenuazione dell'onere della prova, posto a base dell'esame e dell'accertamento giudiziale delle domande di protezione internazionale. Le circostanze e i fatti allegati dal cittadino straniero, qualora non siano suffragati da prova possono essere ritenuti credibili se superano una valutazione di affidabilità fondata sui sopradescritti criteri legali, tutti incentrati sulla verifica della buona fede soggettiva nella proposizione della domanda, valutabile alla luce della sua tempestività, della completezza delle informazioni disponibili, dall'assenza di strumentalità e dalla tendenziale



plausibilità logica delle dichiarazioni, valutabile non solo dal punto di vista della coerenza intrinseca ma anche sotto il profilo della corrispondenza della situazione descritta con le condizioni oggettive del paese. Si tratta, di conseguenza, di uno scrutinio fondato su parametri normativi tipizzati e non sostituibili che impongono una valutazione d'insieme della credibilità del cittadino straniero, fondata su un esame comparativo e complessivo degli elementi di affidabilità e di quelli critici. (così Cass. 2013 n.8282).

Va altresì puntualizzato che ai fini della valutazione della credibilità del racconto deve farsi riferimento ai fatti indicati nel ricorso giurisdizionale, ove esso contenga precisazioni non presenti nella narrazione davanti alla Commissione, "perché compito del giudice è prendere in esame la domanda giudiziale così come proposta" (cfr. Cass. 2014 n.8399) ben potendo la domanda essere apprezzata nel merito "eventualmente traendo argomenti, in punto di plausibilità dei fatti posti a suo fondamento, anche da eventuali scostamenti della loro narrazione rispetto alla versione originariamente fornita in sede amministrativa" (cfr. Cass 2014 n.8399).

Infatti, come precisato dal giudice di legittimità, il giudice di merito deve svolgere un ruolo attivo nell'istruzione della domanda, disancorato dal principio dispositivo proprio del giudizio civile ordinario e libero da preclusioni o impedimenti processuali, oltre che fondato sulla possibilità di assumere informazioni ed acquisire tutta



la documentazione utile o necessaria (Cass. n. 26921/17).

Fatta applicazione dei suesposti criteri ritiene la Corte che non vi siano motivi per non ritenere credibili le dichiarazioni rese dall'appellante in ordine alle circostanze che lo hanno indotto a lasciare il suo paese di origine davanti alla Commissione, e delle quali i fatti esposti nel ricorso costituiscono la mera specificazione, senza che sia rilevabile alcuna contraddizione, pur ove non suffragate da riscontri probatori, alla luce degli indici legali di affidabilità contenuti nel D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, lett. a), b), c), d), e) tenuto conto che l'appellante:

 - ha cercato di circostanziare la domanda proposta (lettera a) del citato art. 3, comma 5 *"il richiedente ha compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda"*);

-ha offerto tutti gli elementi in suo possesso esponendo in giudizio le ragioni per le quali non è stato in condizioni di offrire ulteriore documentazione a sostegno degli assunti (lett. b" *tutti gli elementi pertinenti in suo possesso sono stati prodotti ed è stata fornita idonea motivazione dell'eventuale mancanza di altri elementi significativi"*);

- ha reso dichiarazioni che appaiono coerenti e plausibili rispetto alle condizioni generali del paese d'origine (lett. c" *le dichiarazioni del richiedente sono ritenute coerenti e plausibili e non sono in contraddizione con le informazioni generali e specifiche pertinenti al suo caso di cui si dispone"*) tenuto conto della compatibilità del



racconto con gli elementi ricavabili dai report allegati al ricorso e dalle fonti di informazione riguardanti il paese di provenienza, come sopra sintetizzate, che inducono a ritenere che nel suo complesso il racconto sia credibile;

- ha tempestivamente presentato la domanda di riconoscimento, (lett. d *"il richiedente ha presentato domanda di protezione internazionale il prima possibile"*);

-le dichiarazioni sono risultate complessivamente credibili, non risultando elementi alla luce dei quali poter pervenire alla conclusione che l'appellante abbia inteso fare un uso strumentale della procedura ai fini dell'ottenimento della protezione (lett. e) *"dai riscontri effettuati il richiedente è, in generale, attendibile"*).

In particolare deve sottolinearsi che sotto il profilo della credibilità intrinseca il racconto non presenta evidenti contraddizioni che possano inficiarne la veridicità, non rivestendo valenza decisiva in tal senso la sottolineatura della mancata precisa enunciazione da parte dell'appellante delle finalità della setta "cultist" alla quale ha riferito di essere stato affiliato su iniziativa del cugino che ne era membro, tanto più considerato che i riferimenti fatti ai vantaggi economici dell'appartenenza alla setta che lo avevano indotto ad aderirvi e la successiva scoperta di compimento di atti non leciti appaiono del tutto coerenti con le notizie concernenti le connotazioni del fenomeno delle "confraternite" in Nigeria, che danno conto che i conflitti e la violenza di culto non sono limitati solo ai campus



universitari, ma si sono estesi anche a luoghi e persone estranee all'ambiente universitario ed hanno causato l'uccisione ed il ferimento di diverse persone, nonché danno conferma del coinvolgimento della maggior parte di esse in una varietà di attività criminali redditizie.

leg
Va quindi valutato se nei fatti come esposti dall'appellante siano rinvenibili i presupposti per l'invocata protezione internazionale, dovendo premettersi che *"il richiedente non ha l'obbligo di fornire una qualificazione del fatto esattamente corrispondente ad una delle ipotesi normative di protezione internazionale, essendo sufficiente che descriva i fatti e cerchi di circostanziarli, nei limiti del possibile, facendo comprendere perché si sente esposto in caso di rientro coattivo nel suo paese al medesimo pericolo descritto che lo ha spinto alla fuga o determinato a non tornare"* (Cass 2015 n.7333).

Coglie nel segno la censura laddove evidenzia la diversità dei presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato rispetto a quelli che legittimano il riconoscimento della protezione sussidiaria, che invece il primo giudice ha accomunato.

Invero *"In tema di protezione internazionale dello straniero, l'esame comparativo dei requisiti necessari per il riconoscimento dello "status" di rifugiato politico ovvero per il riconoscimento della protezione sussidiaria evidenzia un diverso grado di personalizzazione del rischio oggetto di accertamento, atteso che nella protezione sussidiaria si coglie, rispetto al rifugio politico, una*



attenuazione del nesso causale tra la vicenda individuale ed il rischio rappresentato, sicché, in relazione alle ipotesi descritte alle lettere a) e b) dell'art. 14 del d.lgs. 19 novembre 2007, n. 251, l'esposizione dello straniero al rischio di morte o a trattamenti inumani e degradanti, pur dovendo rivestire un certo grado di individualizzazione, non deve avere i caratteri più rigorosi del "fumus persecutionis", mentre, con riferimento all'ipotesi indicata nella lettera c) del medesimo articolo, la situazione di violenza indiscriminata e di conflitto armato nel paese di ritorno può giustificare la mancanza di un diretto coinvolgimento individuale nella situazione di pericolo. (così Cass.2014 n6503)

Lo status di rifugiato politico è riconosciuto dall'art. 7 d. lgs n. 251/07: in presenza di atti di persecuzione, ai sensi dell'articolo 1 A della Convenzione di Ginevra, che costituiscono violazione grave dei diritti umani di cui agli artt. 2, 3, 4 paragrafo 1 e 7 della Convenzione sui diritti dell'Uomo e che possono esemplificativamente assumere la forma di: a) atti di violenza fisica o psichica, compresa la violenza sessuale; b) provvedimenti legislativi, amministrativi, di polizia o giudiziari, discriminatori per loro stessa natura o attuati in modo discriminatorio; c) azioni giudiziarie o sanzioni penali sproporzionate o discriminatorie; d) rifiuto di accesso ai mezzi di tutela giuridici e conseguente sanzione sproporzionata o discriminatoria; e) azioni giudiziarie o sanzioni penali in conseguenza del rifiuto di prestare servizio militare in un conflitto, quando questo potrebbe comportare

uffe



la commissione di crimini, reati o atti che rientrano nelle clausole di esclusione di cui all'articolo 10, comma 2 del medesimo decreto; f) atti specificamente diretti contro un genere sessuale o contro l'infanzia. Gli atti di persecuzione devono inoltre essere riconducibili ai motivi di: a) "razza", b) "religione": c) "nazionalità": d) appartenenza a un "particolare gruppo sociale": e) "opinione politica", reali o putativi (essendo irrilevante il possesso effettivo delle caratteristiche che vengono attribuite e che costituiscono motivo di persecuzione).

W

Quanto al riconoscimento dello status di rifugiato è orientamento pacifico (a partire da Cass. n. 907/1999 e più di recente Cass. n. 18353/2006, 26278/2005, 2091/2005, 5055/2002) che la qualifica di rifugiato politico, riconducibile alla categoria degli status e dei diritti soggettivi, ai sensi della convenzione di Ginevra del 29 luglio 1951 e, ora, della direttiva 2005/85 CE, attuata con il D.Lgs n. 25 del 2008 (art. 2), si caratterizza per la circostanza che il richiedente non può o non vuole fare ritorno nel Paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale per il fondato timore di una persecuzione personale e diretta (per l'appartenenza ad etnia, associazione, credo politico o religioso, ovvero in ragione delle proprie tendenze o stili di vita). Si è anche specificato (Cass. n. 26822/2007) che la condizione socio-politica o normativa del paese di provenienza è rilevante ai fini del riconoscimento dello status solo se si correla alla specifica posizione del richiedente, che rischi



verosimilmente specifiche misure sanzionatorie a carico della sua integrità fisica o libertà personale". (cfr Cass. 2011 n10177).

A tale ultimo proposito va ricordato che la Cassazione ha ribadito in varie pronunce *cfr Cass. 25028.05 - 18353.06 - 18941.06 - 19930.07 - 16417.07, tutte richiamate da Cass.2007 26822*)il principio per cui *"La valutazione demandata quindi al Giudice del merito, adito in opposizione al diniego frapposto alla domanda dalla competente Commissione, si deve fondare sulla verifica della ricorrenza di entrambi i dati oggettivi (attinta anche in via di ragionamenti inferenziali), quello afferente la condizione socio politica normativa del Paese di provenienza e quella relativa alla singola posizione del richiedente (esposto a rischio concreto di sanzioni), senza poter ricavare sillogisticamente ed automaticamente dalla prima la seconda (non ogni appartenente ad una minoranza discriminata essendo automaticamente un perseguitato).*

La persecuzione rilevante ai fini del riconoscimento dello status di rifugiato è dunque quella che specificamente può coinvolgere il singolo richiedente, il quale deve essere esposto al rischio concreto di subire persecuzioni (cfr Cass. 2682 del 2011).

Nel caso in esame l'appellante, da un lato, non ha individuato un motivo di persecuzione rientrante in una delle categorie normativamente definite (appartenenza ad un'etnia, associazione, credo politico o religioso, ovvero in ragione delle proprie tendenze o stili di vita), nelle quali non può farsi rientrare l'appartenenza ad una

well



setta, che per di più viene considerata organizzazione criminale e, dall'altro, non ha neppure dato conto della sussistenza di una persecuzione personale e diretta nei suoi confronti, confermando nel libero interrogatorio di non aver mai ricevuto minacce dirette dal gruppo avversario, e di non aver alcuna certezza in merito alla sua denuncia alla polizia quale membro della setta Eye da parte di altri esponenti della setta arrestati (avendo in proposito riferito unicamente di notizie televisive nelle quali asserisce essere stato fatto il suo nome).

Escluso quindi che l'appellante abbia dedotto una situazione di persecuzione nel paese di origine suscettibile di essere valorizzata ai fini del riconoscimento dello status di rifugiato, va verificato se sia configurabile in capo all'appellante una condizione di pericolo di danno grave, valutabile al fine della concessione della protezione sussidiaria, ai sensi dell'art 14 d.lgs n.251 del 2007.

In proposito va ricordato che la giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea ha ridimensionato il requisito della individualità della minaccia di cui all'art. 15, lett. c), della direttiva 2004/83/CE (recepito dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), cit.) ritenendo che *"l'esistenza di una minaccia grave e individuale alla vita o alla persona del richiedente la protezione sussidiaria non è subordinata alla condizione che quest'ultimo fornisca la prova che egli è interessato in modo specifico a motivo di elementi peculiari della sua situazione personale e l'esistenza di una siffatta minaccia"*



può essere considerata, in via eccezionale, provata qualora il grado di violenza indiscriminata che caratterizza il conflitto armato in corso, valutato dalle autorità nazionali competenti impegnate con una domanda di protezione sussidiaria o dai giudici di uno Stato membro ai quali viene deferita una decisione di rigetto di una tale domanda, raggiunga un livello così elevato che sussistono fondati motivi di ritenere che un civile rientrato nel paese in questione o, se del caso, nella regione in questione correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio di questi ultimi, un rischio effettivo di subire detta minaccia (sentenza 17 febbraio 2009 nel procedimento C-465/07, Elgafaji)" (così Cass.2015 n16202) .

Ciò precisato, nel caso in esame la verifica delle condizioni aggiornate del paese di origine del richiedente asilo, che costituisce oggetto del dovere di cooperazione istruttoria del quale ai sensi dell'art 8 del d.lgs n25 del 2008 il giudice è onerato, consente di rilevare la sussistenza di una situazione di generalizzato conflitto armato o indiscriminata violenza nella regione del Delta State, dalla quale l'appellante proviene e verso la quale quindi dovrebbe essere rimpatriato.

Ed infatti le informazioni sopra riportate danno conto, come già ampiamente esposto, che nella zona del Delta del Niger (Sud-sud: Bayelsa, Akwa Ibom, Edo, Rivers; Cross River, Delta) vi è una generalizzata situazione di violenza sociale, determinata dalla presenza di numerosi gruppi armati, molti dei quali hanno legami



con i culti dei campus universitari (e non solo), coinvolti in varie attività criminose; situazione questa non adeguatamente contrastata dal governo federale. E' significativo, infatti, che la forza di sicurezza guidata dall'esercito, inviata nella regione proprio allo scopo di dare stabilità, si sia a sua volta introdotta nell'attività lucrativa del bunkering petrolifero, il che ha notevolmente aumentato la violenza e l'insicurezza già dilaganti nella zona, come attestato da tutte le fonti di informazione sia concernenti in generale la Nigeria sia, e soprattutto, proprio la zona di provenienza dell'appellante.

WSP Le condizioni in cui versa detta area consentono, quindi, di apprezzare la sussistenza di un serio e concreto rischio per l'incolumità finisca alla quale sono esposti indiscriminatamente i civili, cui si aggiunge la diffusa violazione dei diritti fondamentali anche ad opera delle forze di polizia, della quale danno parimenti conto le informazioni acquisite.

La situazione descritta induce inevitabilmente alla conclusione che, stante il livello di violenza indiscriminata presente nella zona, è effettivo il rischio per l'appellante, ove venisse rimpatriato nel paese di origine, di essere sottoposto ad un danno grave ed individuale alla vita o alla persona.

Il che giustifica il riconoscimento all'appellante della protezione sussidiaria, ai sensi dell'art 14 d.lgs n.251 del 2007.

La conclusione che precede esime dall'esame della sussistenza dei presupposti per la concessione del permesso di soggiorno per motivi

umanitari richiesto in via subordinata dall'appellante.

La natura della controversia, riguardante diritti fondamentali della persona, e la problematicità degli aspetti probatori induce all'integrale compensazione delle spese processuali.

P.Q.M.

La Corte d'Appello di Trento, definitivamente pronunciando nel procedimento di appello di cui epigrafe

in riforma

dell'ordinanza del Tribunale di Trento in data 8.8.2016 accerta il diritto di [REDACTED] nato in Nigeria (Delta State) il 14.10.1991 alla protezione sussidiaria ex art 14 d.lgs n.251 del 2007 dichiara compensate fra le parti le spese dei due gradi del giudizio. Così deciso in Trento in data 14.12.2017

Il Funzionario Giudiziario
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(dott.ssa Stefania Fiorini)

Il Presidente Estensore
Dott. Maria Grazia Zattoni



Depositata in Cancelleria il **11 GEN. 2018**

Il Funzionario Giudiziario
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(dott.ssa Stefania Fiorini)

